Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Venerdì, 30 novembre 1934 - ANNO XIII — **Numero 281**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1934, n. 1894.
Istituzione del Comando di aeronautica della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, concernente l'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 3279, concernente la gestione delle spese militari in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, concernente l'istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1231;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'ordinamento dei Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica in Tripolitania e Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica in Tripolitania e in Cirenaica sono così costituiti:

un Comando di aeronautica della Libia;
un Comando e reparti dell'aviazione della Tripolitania;
un Comando e reparti dell'aviazione della Cirenaica;
Servizi;
Aeroporti militari;
due Centri di mobilitazione, uno per la Tripolitania ed uno per la Cirenaica.

Il Comando di aeronautica della Libia ha giurisdizione su tutto il territorio delle due colonie.

Il Centro di mobilitazione della Tripolitania e quello della Cirenaica hanno giurisdizione sul territorio della rispettiva Colonia.

Art. 2.

Il comandante di aeronautica della Libia è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per l'aeronautica, ed è scelto fra i generali di brigata aerea. Lo stesso decreto fisserà, previo concerto col Ministro per le finanze, le indennità di equipaggiamento e di rappresentanza spettanti al predetto comandante.

Egli è all'immediata dipendenza del Governatore della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 3.

Le forze aeree della Tripolitania e della Cirenaica dipendono a tutti gli effetti dal comandante di aeronautica della Libia. È fatta eccezione per le squadriglie dell'Aviazione ausiliaria, le quali dipendono anche dal comandante del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia secondo le stesse norme che regolano nel Regno la dipendenza dell'Aviazione ausiliaria del Regio esercito.

Art. 4.

Il comandante di aeronautica della Libia non può avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio delle due colonie se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Art. 5.

L'amministrazione delle forze aeree delle due Colonie è accentrata nel Comando di aeronautica della Libia, il quale per tutti gli affari inerenti alla gestione degli stanziamenti di bilancio fa capo direttamente al Governo della Tripolitania (Direzione affari di finanza).

Il Comando di aeronautica della Libia potrà avvalersi, mediante rimborso, di tutti i rifornimenti e delle prestazioni possibili, presso gli appositi organi dei Regi corpi di truppe coloniali delle due Colonie in relazione agli accordi che all'uopo saranno presi fra i Comandi interessati.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1934-35 i fondi assegnati al bilancio della Cirenaica per i Comandi, Reparti e Servizi della Regia aeronautica dislocati in quella Colonia, verranno trasferiti al bilancio della Tripolitania, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Art. 7.

L'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando di aeronautica della Libia, nonchè dei dipendenti servizi e centri di mobilitazione, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1934-XII e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, foglio 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1895.**
Rettifica di confine fra i comuni di Grumo Nevano e di Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le domande, rispettivamente in data 27 gennaio e 16 febbraio 1934, con le quali i podestà di Grumo Nevano e di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, in esecuzione delle proprie deliberazioni 23 e 15 febbraio 1932, chiedono che venga rettificato il confine tra i due Comuni, in conformità del progetto vistato addì 11 agosto 1933 dall'Ufficio del Genio civile di Napoli;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Napoli nell'adunanza del 19 dicembre 1932;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;

Veduto l'art. 32, comma secondo, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Grumo Nevano e di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, è rettificato in conformità del progetto vistato addì 11 agosto 1933 dall'Ufficio del Genio civile di Napoli.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 353, foglio 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1896**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in San Pier Niceto.

N. 1896. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in San Pier Niceto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1897**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Madonna del Carmine, in Pozzo di Gotto - Barcellona.

N. 1897. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Madonna del Carmine, in Pozzo di Gotto - Barcellona (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1898**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Montalbano d'Elicona.

N. 1898. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio, in Montalbano d'Elicona (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. **1899**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Gesso.

N. 1899. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Gesso (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1934.
Approvazione della tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Vercelli agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 110 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del nuovo catasto;

Visto il prospetto compilato d'accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette per il riparto in cinque gruppi di Comuni della provincia di Vercelli, agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Ritenuto che tale riparto è stato fatto con riguardo alla ubicazione, alla importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto nei Comuni medesimi;

Decreta:

È approvata l'unita tabella indicante la ripartizione della provincia di Vercelli in cinque gruppi di Comuni, e l'anno in cui, a cominciare dal 1935, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Tabella indicante la ripartizione della provincia di Vercelli in 5 gruppi di Comuni, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione in ciascun gruppo.

GRUPPO 1° (Anno 1935).

1. Costanzana
2. Crescentino
3. Fontaneto Da Po
4. Lamporo
5. Palazzolo Vercellese
6. Ronsecco
7. Tricerro
8. Trino
9. Desana
10. Pertengo
11. Rive
12. Bioglio
13. Camandona
14. Casapinta
15. Coggiola
16. Crosa
17. Mezzana Mortigliengo
18. Mosso Santa Maria
19. Piatto
20. Pistolesa
21. Portula
22. Pray
23. Soprana
24. Strona
25. Trivero
26. Vallanzengo
27. Valle Mosso
28. Valle San Nicolao
29. Valle Superiore Mosso
30. Veglio
31. Alloche
32. Caprile
33. Crevacuore
34. Guardabosone
35. Pila
36. Piode
37. Serravalle Sesia
38. Sostegno.

GRUPPO 2° (Anno 1936).

1. Asigliano Vercellese
2. Borgovercelli
3. Caresana
4. Caresanablot
5. Lignana
6. Motta dei Conti
7. Olcenengo
8. Pezzana
9. Prarolo
10. Sali Vercellese
11. Stroppiana
12. Vercelli
13. Villata
14. Andorno Micca
15. Benna
16. Callabiana
17. Candelo
18. Cavaglià
19. Chiavazza
20. Dorzano
21. Gaglianico
22. Massazza
23. Pettinengo
24. Ronco Biellese
25. Roppolo
26. Salussola
27. Selve Marcone
28. Verrone
29. Villanova Biellese
30. Viverone
31. Zimone
32. Zumaglia
33. Brusnengo
34. Castelletto Cervo
35. Cerreto Castello
36. Cossato
37. Curino
38. Lessona
39. Masserano
40. Mottalciata
41. Quaregna
42. Ternengo
43. Valdengo
44. Vigliano Biellese

GRUPPO 3° (Anno 1937).

1. Albano Vercellese
2. Arborio
3. Casanova Elvo
4. Cascine San Giacomo
5. Collobiano
6. Formigliana
7. Gattinara
8. Ghislarengo
9. Greggio
10. Lenta
11. Lozzolo
12. Oldenico
13. Quinto Vercellese
14. Villarboit
15. Biella
16. Borriana
17. Camburzano
18. Campiglia Cervo
19. Cerrione
20. Cossila
21. Donato
22. Graglia
23. Magnano
24. Mongrando
25. Muzzano
26. Netro
27. Occhieppo Inferiore
28. Occhieppo Superiore
29. Piedicavallo
30. Pollone
31. Ponderano
32. Pralungo
33. Quittengo
34. Rosazza
35. Sala Biellese
36. Sandigliano
37. San Paolo Cervo
38. Sordevolo
39. Tollegno
40. Torrazzo
41. Zubiena
42. Rassa

GRUPPO 4° (Anno 1938).

1. Balocco
2. Buronzo
3. Gifflenga
4. Roasio
5. Rovasenda
6. Carisio
7. Crova
8. Salasco
9. S. Germano Vercellese
10. Santhià
11. Balmuccia
12. Borgosesia
13. Breia
14. Cellio
15. Cravagliana
16. Postua
17. Rimella
18. Sabbia
19. Scopa
20. Scopello
21. Valduggia
22. Varallo

GRUPPO 5° (Anno 1939).

1. Alice Castello
2. Bianzè
3. Borgo D'Ale
4. Cigliano
5. Livorno Ferraris
6. Moncrivello
7. Saluggia
8. Tronzano Vercellese
9. Alagna Valsesia
10. Boccioleto
11. Campertogno
12. Carcoforo
13. Cervatto
14. Fobello
15. Mollia
16. Rimasco
17. Rima San Giuseppe
18. Riva Valdobbia
19. Rossa

Roma, addì 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(10256)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1934.
Aggregazione dei comuni di Magnocavallo, Massimino e Dentice alle sedi distaccate di pretura di Sermide, Calizzano e San Sebastiano Curone.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Sentiti i capi delle Corti di appello di Brescia, Genova e Torino, i quali hanno manifestato parere favorevole perchè i comuni di Magnocavallo, dipendente dalla pretura di Revere; di Massimino, dipendente dalla pretura di Finale Ligure; di Dernice dipendente dalla pretura di Tortona siano rispettivamente aggregati:

Magnocavallo alla sede distaccata di Sermide (pretura di Revere);

Massimino alla sede distaccata di Calizzano (pretura di Finale Ligure);

Dernice alla sede distaccata di S. Sebastiano Curone (pretura di Tortona);

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII i comuni di Magnocavallo, Massimino e Dernice sono rispettivamente aggregati alle sedi distaccate di pretura di Sermide, Calizzano e San Sebastiano Curone.

Roma, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10282)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di S. Andrea di Conza (Avellino).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di S. Andrea di Conza (Avellino) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 31 ottobre 1932, n. 29509, di S. E. il prefetto di Avellino;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di S. Andrea di Conza (Avellino) è sciolto e il sig. rag. Luigi Mario Iannicelli è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10271)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1934.
Inflizione di una sanzione pecuniaria agli amministratori ed ai sindaci della Cassa rurale di Ozieri (Sassari).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che gli amministratori della Cassa rurale di Ozieri (Sassari) nonostante le reiterate diffide ad ottemperare entro perentorio termine agli obblighi di legge, hanno lasciato trascorrere i termini concessi senza aver adottato i provvedimenti opportuni;

Decreta:

Ai signori Campus Francesco fu Salvatore, presidente, Mannu Antonio fu Giovan Maria, vice presidente, Usai Antonio fu Matteo, Comida Giovanni di Lorenzo, Salis Gavino

fu Francesco, Tarras Andrea fu Leonardo, Cattina Gavino fu Pietro Paolo, Terrosu Antonio fu Giovanni, Falzoi Giovanni fu Salvatore, consiglieri d'amministrazione, e Fois Giuseppe fu Leonardo e Natale Vito, sindaci della Cassa rurale di Ozieri (Sassari), è inflitta, in solido, la sanzione pecuniaria di L. 2000 (duemila) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

L'intendente di finanza di Sassari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10270)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1054 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schifich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schifich Lorenzo, figlio del fu Lorenzo e di Ruman Maria, nato a Lisignano (Pola) il 26 giugno 1870 e abitante a Lisignano n. 69, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Schiffi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clunich Maddalena fu Matteo e fu Vojnich Maria, nata a Lisignano il 21 settembre 1870.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8092)

N. 1064 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Schifich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Schifich Giuseppe, figlio di Antonio e di Vodinelich Antonia, nato a Lisignano (Pola) il 17 aprile 1902 e abitante a Lisignano, 126, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Schiffi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fedel Maria di Giuseppe e di Defranceschi Giustina, nata a Lisignano il 25 dicembre 1904, ed alla figlia Violetta, nata a Lisignano l'8 agosto 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 . Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8093)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 23 novembre 1934-XIII ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, che modifica il regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno.

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano.

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1492, concernente modificazioni alle disposizioni sulle tare per l'olio di oliva.

R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano.

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regolamenta la loro importazione.

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici.

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di flottuazione dei minerali di piombo e di zinco.

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate.

(10285)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 novembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1746, concernente la tariffa ridotta per le stampe propagandistiche non periodiche spedite in notevoli quantità.

(10286)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 21 novembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1743, concernente l'assegnazione di L. 30.000.000 per la costruzione degli edifici postali e telegrafici.

(10287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 251.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 novembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.60
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	381 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	84.825
Id. 3,50 % (1902)	83.625
Id. 3 % lordo	65.575
Prestito Conversione 3,50 %	84.725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.275
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.50
Id. id. 5 % id. 1941	104 —
Id. id 4 % id. 1943	99.225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1907 — Data: 14 marzo 1934 — Ufficio: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ciocatto Giacomo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 35, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2160 — Data: 19 giugno 1919 — Ufficio: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Porta Puglia Vittorio fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 certificato di usufrutto — Rendita: L. 28, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 1° maggio 1924 — Ufficio: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Gnani dott. Renzo fu Luigi per conto d'altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 8 assegni provvisori — Rendita: L. 14.14, consolidato 4,50 %, con decorrenza 1° luglio 1895 per L. 6,62 e dal 1° ottobre 1895 per L. 7,52.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 24 novembre 1934-XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10268)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei Consorzi di bonifica « Palù Cattaio » e « Savellon di Bagnarolo » (Padova).

Con R. decreto 17 agosto 1934, n. 5118, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, registro n. 22, foglio n. 185, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1926, n. 215, i due Consorzi di scolo Palù Cattaio e Savellon di Bagnarolo, sono fusi in un unico ente denominato « Paludi Cattaio e Savellon di Bagnarolo », con sede in Battaglia, provincia di Padova.

(10274)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alento in provincia di Salerno.

Con R. decreto 4 ottobre 1934, registrato dalla Corte dei conti il 10 novembre 1934 al registro 23, foglio 33, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alento, in provincia di Salerno.

(10275)

Costituzione del Consorzio di bonifica della Conca di Agnano (Napoli).

Con R. decreto 13 settembre 1934, registrato dalla Corte dei conti il 5 novembre 1934 al registro 22, foglio 261, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Conca di Agnano, con sede in Napoli.

(10276)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	788088	17,50	*Del Vagli* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vagli*, moglie in seconde nozze di Marzano Vincenzo, dom. a Napoli.	*Del Vaglio* Mario fu Giulio, minore sotto la p. p. della madre De Falco *Maria-Assunta* fu Bartolomeo ved. *Del Vaglio*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	230054	650 —	Bartalena *Amelia* fu Pio, moglie di Guido Guiggi, dom. a Livorno, vincolata.	Bartalena *Ida-Pia-Maria* fu Pio, moglie ecc. come contro.
3,50 %	109350	6.200 —	Secchi *Enrico* e Maria fu Rinaldo, minori sotto la p. p. della madre Zanichelli Emma, vedova di Secchi Rinaldo, dom. a Viadana (Mantova).	Secchi *Ennio* e Maria fu Rinaldo, minori, ecc. come contro.
»	791990	42 —	Petrelli *Carmela* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Cospito Giovannina di Francescantonio, ved. di Petrelli Carlo, dom. a Rotondella (Potenza).	Petrelli *Mariangela-Carmela* fu Carlo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10033)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 5 posti di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato per l'anno 1935-XIII;

Visti i Regi decreti-legge 28 ottobre 1933, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'annuo stipendio ad il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11º (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i giovani muniti del diploma di ragioniere o di perito commerciale conseguito negli istituti tecnici del Regno (1) che alla data del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di 30. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per i decorati al valor militare a 39 anni; per gli iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista indicati all'art. 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, a 34 anni. Quest'ultimo beneficio è cumulabile con quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra o per la causa fascista.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Div. personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

(1) I cittadini italiani divenuti tali, in base al Trattato di pace, potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico.

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I candidati residente in Colonia sono autorizzati ad inoltrare in tempo utile la sola istanza salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni prima delle prove di esame.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato.

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data d'iscrizione al Partito e il numero della tessera dell'anno XIII. Per gli iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice-segretario del P. N. F. I feriti per la causa fascita dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito·

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo illimitato);

7° diploma originale del titolo di studio o copia autenticata di esso; non sono validi i certificati;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposte di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che dovranno produrre copia del relativo stato di servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra e per la causa fascista, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta da:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M., membro;

un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni da fissare e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma delle medie ottenute sui voti delle prove scritte con il punto riportato nella prova orale.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa agli ex combattenti, orfani di guerra, iscritti al P.N.F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e feriti per la causa fascista.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà defintivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale, stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto un assegno mensile lordo nella misura di L. 579,04, già ridotto a' termini di legge, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Svolgimento di un tema sulle materie giuridiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

II. — Svolgimento di un tema sulle materie economiche indicate nel primo gruppo della prova orale.

III. — Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel secondo gruppo della prova orale.
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

I. — Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo e corporativo.
Nozioni di economia politica e di scienze delle finanze.
II. — Ragioneria pubblica e privata.
Computisteria - Matematica finanziaria (Proporzioni - Progressioni - Logaritmi - Interessi e sconti semplici e composti - Annualità - Ammortamenti).
III. — Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della Marina militare.
Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.
La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10277)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 5 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni armi ed armamenti navali con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Capitecnici attrezzatori	N. 1
» siluristi	» 1
» elettricisti-idrofonisti	» 1
» congegnatori-artiglieri	» 1
» artificieri	» 1
Totale	N. 5

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove di esame.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;
e) le specialità per le quali concorrono.
Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° certificato di nascita legalizzato dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato a 40 anni.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni;
2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto.
I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera dell'anno XIII E.F. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.
Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;
6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);
7° diploma originale (o copia autentica di esso) di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico. Non sono validi i semplici certificati.
I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;
8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;
9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.
Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, o ufficiali delle forze Armate dello Stato in servizio permanente effettivo, i quali dovranno produrre copia del relativo stato di servizio.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.
Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 ago-

sto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello A. N.;

membri: due ufficiali A. N., un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, un capotecnico principale o primo capotecnico per ciascuna specialità;

segretario: un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica e il disegno il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativo agli ex combattenti, orfani di guerra, iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e feriti per la causa fascista.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1934 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica ed elementi di chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	3	Orale
6	Prova pratica	3	Pratico
7	Prova facoltativa di lingua straniera	—	Scritta (3)

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria; non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) Durata da fissarsi dalla Commissione.

MATERIA N. 1 — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di carattere generale narrativo o descrittivo dimostrando di saper esprimere le proprie idee in forma ordinaria, chiara e corretta.

MATERIA N. 2 — *Matematica.*

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di algebra o aritmetica e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale.

Aritmetica ed algebra:

1° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

2° Cenni sui numeri complessi.

3° Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

4° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

5° Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.

6° Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

7° Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.

8° Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazioni.

9° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni, misure delle rette, misura degli angoli.

3° Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.

4° Equivalenza di figure piane, Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.

5° Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.

2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.

3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.
Nozioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3 — *Disegno.*

a) Prova grafica: Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire, sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale: Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

MATERIA N. 4 — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica.

Elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2° Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3° Corpi solidi rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità, centro di gravità, caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5° Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Cenni sulla navigazione aerea.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9° Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

10° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza calore e lavoro. Sorgenti di calore.
11° Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

12° Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità magnetismo:

13° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica, e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Condensatori. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
14° Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
15° Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Cenni sugli alternatori, dinamo, trasformatori di corrente alternata, motori a corrente continua ed a corrente alternata.
16° Trasporto dell'energia elettrica. Applicazione della corrente elettrica alla illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio telegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenni sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno e azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6° Ozono e acqua ossigenata.
7° Cloro e acido cloridrico.
8° Zolfo e idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9° Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfostati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato, egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

A) Attrezzatori.

Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti — Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali — Nozioni ragionate sui vari sistemi di alberatura, attrezzatura, e velatura delle regie navi di ogni classe e dei palischermi, e sulle parti principali ed accessorie dell'attrezzatura — Nozioni ragionate sui servizi marinareschi nelle regie navi armate e sulle disposizioni necessarie per essi e specialmente per quello degli ormeggi e dei palischermi — Regole per le visite dei padiglioni sulle regie navi — Nozioni ragionate sulle manovre di forza e sull'impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie — Nozioni ragionate sui lavori di attrezzatura relative alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo o di alaggio — Nozioni ragionate sulle condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti o nelle darsene, o sulle operazioni marinaresche pei movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio, ecc.

B) Siluristi.

1° Generalità sui siluri — Conoscenza particolareggiata di tutti i tipi di siluri in servizio. Centro di gravità e carena dei siluri — Modo di determinarlo — Centro di gravità della testa — Stabilità e modo di determinarla — Testa da guerra — Effetto massimo della esplosione — Acciarino minimo — Urto necessario per il suo funzionamento.
2° Verifiche in officina delle varie parti del siluro — Pressatura — Bilanciamento ecc. Difetti più frequenti che si verificano sulle armi — Modo di eliminarli.
3° Traiettoria del siluro — Inconvenienti che si manifestano nei lanci — Inerzia girostatica — Precessione girostatica.

C) Elettricisti - Idrofonisti.

a) Tecnologia:

1° Nozioni sui materiali impiegati negli impianti elettrici e norme per la messa in opera.
2° Norme pratiche per i collaudi per le specificazioni dei materiali, per la compilazione di preventivi.
3° Cenni sui motori a vapore e a combustione interna da accoppiarsi ai generatori elettrici.
4° Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.).
5° Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione, torsione). Nozioni sulla resistenza dei materiali. Applicazione per casi semplici di parti di macchine.

b) Acustica:

1° Oscillazioni elastiche, periodo, frequenza, lunghezza d'onda, velocità di propagazione. Caratteri distintivi dei suoni. Suoni e rumori. Ultrasuoni e presuoni.
2° Fondamentale e armoniche di un suono. Risonanza. Interferenza. Battimenti. Misura dei suoni.
3° Propagazione, riflessione, rifrazione e assorbimento dell'energia sonora. Effetto della eterogeneità del mezzo.
4° Orecchio umano. Principio Biauricolare. Selettività auditiva.
5° Fenomeno piezo-elettrico. Magnetostrizione. Oscillatori piezoelettrici.
6° Microfoni a carbone. Microfoni elettromagnetici, elettrodinamici, ed elettrostatici — Telefoni.
7° Nozioni sulle valvole ioniche, sugli amplificatori e sui modulatori.
8° Cenni sui segnalatori acustici subacquei.
9° Cenni sugli scandagli ad eco con suoni e ultrasuoni.
10° Cenni sugli apparecchi per determinare la direzione di provenienza di un suono o rumore (idrofoni).

c) Elettricità:

1° Corrente elettrica — Potenziale — Forza elettromotrice — Circuito elettrico — Corrente continua e alternata.
2° Conduttori e isolanti — Resistenza — Legge di Ohm — Circuiti derivati — Principi di Kirckoff — Applicazioni.
3° Lavoro e potenza della corrente — Legge di Joule — Applicazioni.
4° Cariche elettrostatiche — Elettricità atmosferica — Capacità — Condensatori e loro collegamenti.

5° Elettrolisi — Leggi elettrochimiche — Pile e accumulatori — Trattamento dei vari tipi di accumulatori.

6° Magneti naturali e artificiali — Magnetismo terrestre — Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione magnetica.

7° Campo magnetico prodotto dalla corrente — Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica — Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici.

8° Induzione elettromagnetica e sue leggi — Coefficiente di autoinduzione e induzione mutua — Corrente parassite o di Foucault.

9° Generalità sulle correnti alternate — Fase — Valori istantaneo, medio, efficace — Azione delle capacità, della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata — Correnti polifasi — Aggruppamento a stella e a triangolo — Campo magnetico rotante.

10° Generalità sui generatori a corrente continua — Commutazione — Reazione dell'indotto — Poli ausiliari e circuiti compensatori — Forze elettromotrice indotta e forza controelettromotrice — Potenza, rendimento e perdita delle dinamo. Vari tipi di dinamo e loro proprietà.

11° Reversibilità delle dinamo — Velocità — Potenza, rendimento e coppia motrice — Vari tipi di motori e loro proprietà — Avviamento, inversione, frenatura, regolazione della velocità.

12° Generalità sugli alternatori — Alternatori polifasi — Accoppiamento e messa in fase degli alternatori.

13° Generalità sui motori a corrente alternata — Motori sincroni e asincroni — Loro proprietà — Cenni sui motori a velocità variabile.

14° Generalità sui trasformatori — trasformatori statici e rotanti — Convertitori.

15° Lampade a incandescenza — Telefoni — Telegrafi — Arco voltaico — Lampade ad arco e loro regolazione — Proiettori.

16° Cenni sulle Centrali elettriche terrestri e sulle linee di trasmissione — Generalità sugli impianti elettrici di bordo e sugli accessori — Condotta di un impianto elettrico di bordo — Prove di isolamento.

D) Congegnatori Artiglieri.

1° Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione. Compressione. Taglio. Flessione. Azioni combinate. Molle e piastre.

2° Cenno sommario sulla provenienza e sui processi per ricavare dal minerale i vari metalli usati nelle costruzioni meccaniche di competenza delle D.A.A.N. Cenni sulla metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio (acciai comuni, acciai speciali, ternari e quaternari). Tempera — Cementazione — Nitrurazione — Nozioni di fonderia e sulla costruzione delle leghe metalliche.

3° Provenienza, caratteri, applicazione dei metalli più importanti oltre l'acciaio. Deformazione dei metalli. Limiti di elasticità. Carichi di sicurezza e rottura. Resilienza. Coefficiente di durezza.

4° Nozioni generali sui diversi metodi di lavorazioni meccaniche e impiego delle varie macchine utensili più comuni. Specialmente per quanto riguarda alla costruzione dei cannoni e degli affusti.

5° Principi elementari sui quali si basano le macchine idrauliche e cenni sul funzionamento delle macchine idrauliche più comuni.

6° Principi elementari sui quali si basano i compressori e le macchine ad aria compressa in generale, con applicazione nelle lavorazioni dei metalli.

7° Cenni sui principali esplosivi impiegati nelle armi da fuoco.

8. Cenni descrittivi degli apparecchi ottici più correnti nell'impiego delle artiglierie.

9° Cognizioni sommarie sull'organizzazione di officine meccaniche; distribuzione dell'energia, computi di costo della mano d'opera e di spese generali per le lavorazioni. Principali strumenti usati per il controllo delle lavorazioni meccaniche.

E) Artificieri.

1° Conoscenza delle proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi: ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo, loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

2° Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, oli, grassi.

3° Conoscenza sommaria dei principali corpi semplici e composti che entrano nella composizione dei gas tossici; cloro, fosforo, arsenico e loro composti impiegati nella guerra chimica.

4° Combustione, deflagrazione, esplosione, detonazione, esplosivi di lancio, di scoppio e detonanti; loro caratteristiche differenziali.

5° Esplosivi di lancio, polvere nera, balistite, polvere C, caratteristiche, composizione, fabbricazione, conservazione.

6° Esplosivi di scoppio, picrati, tritolo, tetryl.

7° Detonanti, fulminato di mercurio, azoturo di argento, clorato di potassa, principali materie in uso nella pirotecnica bellica, miscele luminose e illuminanti.

8° Conoscenza sommaria dei gas tossici, loro influenza sull'organismo, mezzi di protezione.

9° Proprietà fisiche dei metalli, prove ed esami cui vengono sottoposti i metalli per l'accertamento delle qualità di cui sopra.

10° Ferro, acciaio, ghisa, acciai speciali, effetto della temperatura e del modo di raffredamento su di essi, fusione, forgiatura, stampaggio.

11° Rame e sue leghe, qualità specifiche dell'ottone e del bronzo, suoi impieghi, sistemi di trafilazione dell'ottone, alluminio.

12° Tessuti, conoscenza sommaria delle prove di resistenza, principali sostanze tessili in uso nel munizionamento: lino, cotone, seta, canapa.

13° Cenni sulle artiglierie, cannoni, cenni sulla fabbricazione, rigatura, otturazione, congegni di chiusura, mira brandeggio, elevazione.

14° Munizionamento, proietto, sue parti, cariche di scoppio, spolette, bossoli, cariche, artifizi.

MATERIA N. 6 — *Esame pratico.*

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che concorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per potere esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e saperne eseguire il collaudo.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10278)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il decreto in data 10 ottobre 1934-XII che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni statali per l'anno 1935-XIII;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle

costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° - gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Navali	N. 3
Meccanici	» 3
Totale . . .	N. 6

Qualora il numero dei posti messi a concorso per la specialità navali non fosse ricoperto, i concorrenti per la specialità meccanici che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere di essere nominati, nell'ordine della graduatoria, ai posti rimasti vacanti nella specialità navali assumendo l'obbligo di seguire in questa specialità il periodo di esperimento.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte i giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati:

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura);

c) licenza di istituto industriale (professionale di 3° grado);

d) licenza di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto, la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni prima delle prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione;

e) le prove facoltative di lingua estera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, legalizzato, da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 31 anno di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni. Per gli invalidi di guerra, di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per i decorati al valor militare e per gli invalidi della causa nazionale, il limite massimo è elevato a 40 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, legalizzato;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera dell'anno XIII E. F.

Per gli iscritti al P. N. F., senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato in parola dovrà essere ratificato dal Segretario o da un Vice-Segretario del P. N. F.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare, unitamente agli altri documenti, la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale del titolo di studio o copia autenticata di esso; non sono validi i certificati;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata, sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che dovranno produrre copia del relativo stato di servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra o per la causa fascista, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'approvazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero della marina, sarà così composta:

un colonnello del Genio navale, presidente;

due ufficiali superiori del Genio navale, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore all'ottavo, membro;

un capo disegnatore tecnico principale della relativa specialità, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente relativo, sommando quindi i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orali e scritta) per il relativo coefficiente. A parità di merito saranno osser-

vate le preferenze contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e le disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, agli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e all'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative agli ex combattenti, orfani di guerra, iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e feriti per la causa fascista.

Art. 10

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo B.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo di L. 579,04 già ridotto a termini di legge, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto in precedenza, sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

p *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DEGLI ESAMI	Coefficiente (*)	Se l'esame è scritto orale o grafico
1	Composizione italiana	2	Scritto (1)
2	Lingue estere	1	Scritto (1) (2) (4)
3	Matematica	3	Scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Disegno	3	Grafico (3)

(*) I coefficienti non si applicano per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei tempi.

(2) Per le prove facoltative il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0.10 ad un massimo di 0.30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

(3) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà distribuirne la esecuzione in due giornate.

(4) Per le prove facoltative la durata sarà fissata dalla Commissione.

MATERIA n. 1 - *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA n. 2 - *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA n. 3 - *Matematica.*

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1° I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2° Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3° Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4° Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5° Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.
6° Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7° Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8° Cenni sui numeri complessi.
9° Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1° Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2° Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3° Generalità sulla teoria elementare delle equazioni - Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4° Sistemi di equazioni di primo grado - Problemi di primo grado.
5° Equazioni di secondo grado ad una incognita - Equazioni riducibili al secondo grado.
6° Sistemi semplici di equazioni di grado, superiore al primo - Problemi di secondo grado.
7° Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Proprietà relative - Logaritmi a base dieci - Uso delle tavole ed applicazioni.
8° Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1° Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2° Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni - Misure delle rette, misure degli angoli.
3° Circonferenza - Mutua posizione di rette e circonferenze - Corde - Angoli al centro ed inscritti - Poligoni inscrivibili e circonscrivibili - Poligoni regolari.
4° Equivalenza di figure piane - Proporzioni fra grandezze - Teorema di Pitagora ed applicazioni - Teorema di Telete e similitudini.
5° Aree delle figure piane - Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1° Rette e piani nello spazio - Angoli diedri.
2° Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3° Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4° Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5° Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea - Linee trigonometriche, definizioni - Principali relazioni tra le linee trigonometriche - Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso - Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni - Proiezioni ortogonali - Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA n. 4 - *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1° Nozioni sui movimenti dei corpi - Velocità ed accelerazione - Composizione dei movimenti.
2° Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.

3° Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4° Gravità: centro di gravità - Caduta dei gravi liberi o sopra un piano inclinato - Pendolo.
5° Lavoro e potenza - Energia di moto e di posizione - Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6° Corpi liquidi - Pressione dall'interno e alla superficie - Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7° Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro - Macchine pneumatiche e pompe - Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8° Luce e sua propagazione - Intensità della luce e sua misura.
9° Riflessione della luce - Specchi piani e sferici - Rifrazione della luce - Prismi e lenti.
10° Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11° Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12° Propagazione del calore - Dilatazione termica - Cambiamenti di stato fisici.

Acustica:

13° Produzione del suono - Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla - Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14° Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica - Elettroforo di Volta, e macchina elettrica ad induzione - Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche - Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15° Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16° Induzione elettro-magnetica - Rocchetto di induzione - Alternatore e dinamo - Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17° Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia - Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1° Cenno sui vari fenomeni naturali.
2° Leggi delle combinazioni - Equivalenti chimici - Ipotesi atomica e molecolare.
3° Pesi atomici e pesi molecolari.
4° Simboli e formule. Equazioni - Regole di nomenclatura.
5° Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica - Combustione - Fiamma.
6° Ozono ed acqua ossigenata.
7° Cloro ed acido cloridrico.
8° Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9° Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10° Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11° Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12° Generalità sui metalli e sulle leghe.
13° Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14° Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA n. 5 - *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1° Cenni sui diversi tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela - Galleggianti diversi - Registri di classificazione.
2° Cenni sommari sulle navi in legno. Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3° Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi - Piani di velatura - Centro velico.
4° Navi di ferro - Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.
5° Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6° Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7° Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.
8° Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento, e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9° Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.
10° Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11° Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.
12° Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.
13° Cenni generali sulle motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14° Cenni generali sulle caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15° Cenni generali sui condensatori ad iniezione ed a superficie. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
16° Cenni generali sulle varie tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17° Cenni sulle motrici ausiliari delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18° Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1° Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.
2° Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.
3° Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Cenni sui surriscaldatori.
4° Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre.
5° Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria e di circolazione.
6° Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7° Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.
8° Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.
9° Macchine ausiliarie. Pompe. Eiettori. Servomotori del timone. Argani e verricelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.
10° Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11° Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.
12° Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.
13° Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14° Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15° Cenni sommari degli accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA n. 6 - *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(10279)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.